



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 64

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12. 2021 ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno 2022, addì 28, del mese di Dicembre, in Assemini, nella sede Comunale, alle ore 11.30, il Commissario Straordinario Dott. BRUNO CARCANGIU con l'assistenza del Segretario Generale, DR. REMO ORTU

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26.07.2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI ASSEMINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione della Regione Sardegna n. 22/21 del 14.07.2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del Commissario Straordinario” con la quale si dispone tra l’altro di sciogliere il Consiglio Comunale di Assemini e di nominare quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, il Dott. Bruno Carcangiu, avente i requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 26 luglio 2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del Commissario Straordinario” con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e viene nominato Dott. Bruno Carcangiu per la provvisoria gestione del Comune di Assemini fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che:

L’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente;

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all’organo consiliare:

- Le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione a società (lettera e);
- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come “Decreto correttivo”);

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo scioglimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., si procede alla revisione periodica, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017. Il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e, per l'anno in corso, alla data del 31.12.2021, effettuando con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno oggetto ad attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del Testo unico;

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2, T.U.S.P.;

2) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che si è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Assemini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché all'incidenza dell'ente sulla loro gestione;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la revisione periodica è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Viste le linee guida che contengono gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014 elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro le quali rappresentano un aggiornamento del lavoro prodotto nel 2018, ribadisce gli indirizzi già emanati e fornisce il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art. 20 del TUSP;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28 febbraio 2022 recante ad oggetto "Piano di Razionalizzazione – Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazioni possedute" con la quale si approvava la revisione periodica delle seguenti partecipazioni possedute dal comune di Assemini alla data del 31.12.2020:
 - A. Abbanoa S.p.A.;
 - A. Its area Vasta S.C.a.r.l.
 - B. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);
- la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 30 del 19 settembre 2022 recante ad oggetto "Individuazione componenti del Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Assemini e determinazione del perimetro di consolidamento" con la quale si individuava il seguente "Gruppo di Amministrazione Pubblica" 2021 del Comune di Assemini:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE/ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%) AL 31.12.2021
ABBANOVA S.p.A.	SOCIETA' PER AZIONI	GESTIONE UNICA SISTEMA IDRICO INTEGRATO	0,2014773
ITS AREA VASTA S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE SERVIZI TELEMATICI DI AUSILIO AL TRASPORTO	2,85
C.A.C.I.P.	CONSORZIO INDUSTRIALE E PROVINCIALE - CAGLIARI	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO INDUSTRIALE	5

E si individuano rilevanti le partecipazioni nelle società sottoelencate e che, pertanto, le stesse rientrano nel perimetro di consolidamento:

AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI ASSEMINI ANNO 2021

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE/ FONDO DI DOTAZIONE	CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO O DAL COMUNE DI ASSEMINI QUOTA %	TOTALE DELL'ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	MOTIVAZIONE INSERIMENTO PERIMETRO DII CONSOLIDAMENTO
ABBANOVA S.p.A.*	€ 281.275.415	0,2014773	€ 1.356.248,45* Calcolo incidenza di rilevanza% 821,99	€ 349.359.295* Calcolo incidenza di rilevanza% 324,94	€ 281.860.036* Calcolo incidenza di rilevanza% 1.105,72	Inclusa nel perimetro di consolidamento per rilevanza
ITS AREA VASTA S.C.A.R.L	€ 105.000	2,85	€ 4.530.720 Calcolo incidenza di rilevanza% 2,75	€ 107.993 Calcolo incidenza di rilevanza% 0,10	€ 2.038.242 Calcolo incidenza di rilevanza% 8,00	Inclusa nel perimetro di consolidamento per rilevanza
C.A.C.I.P.	20.736	5	€ 424.346.038 Calcolo incidenza di rilevanza% 257,19	€ 53.396.908 Calcolo incidenza di rilevanza% 49,66	€ 30.751.028 Calcolo incidenza di rilevanza% 120,63	Inclusa nel perimetro di consolidamento per rilevanza

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 28 settembre 2022 recante ad oggetto “Approvazione del Bilancio Consolidato 2021 con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.P.A.) del Comune di Assemini ai sensi dell’allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011” con la quale si approvava il bilancio consolidato 2021 dell’ente;

Considerato che, alla data odierna, non risulta alcuna proposta di deliberazione indirizzata all’attenzione dell’ente in materia di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;

Vista la scadenza del 30 dicembre 2022, di presentazione al Commissario Straordinario della proposta di revisione periodica delle partecipazioni art. 20, del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, da assumere con i poteri del Consiglio Comunale, i servizi finanziari hanno proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall’ente al fine del rispetto del dettato normativo suindicato;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi finanziari, in conformità ai sopra indicati criteri, ed in particolare in applicazione del punto 4. suindicato di cui alle linee guida di indirizzo contemplate dalla Corte dei Conti. L’esame ricognitivo ha avuto come oggetto la verifica dei dati disponibili e rilevabili anche dai siti informatici delle rispettive società delle quali si detiene la partecipazione: natura giuridica della società, quota di partecipazione, funzioni svolte in favore dell’ente, onere complessivo a carico dell’ente, numero di rappresentanti e utile o perdita rilevabile dai bilanci consuntivi per le annualità 2017 – 2021;

Visto l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’elenco allegato contraddistinto dalla lettera “A” allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in base a quanto debitamente motivato e riportato nell’allegato “A” della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, non sussistono le motivazioni per l’alienazione/razionalizzazione delle suindicate partecipazioni e, pertanto, si ritiene dover mantenere le quote di partecipazione delle società suindicate;

Tenuto conto che le società delle quali l'Ente detiene le partecipazioni sono di particolare rilevanza in quanto, oltre ad essere direttamente correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'ente, sono dirette al perseguimento degli interessi prioritari (servizi pubblici locali diretti alla popolazione), con un conseguente contenimento dei costi di funzionamento;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa

Di approvare il Piano di razionalizzazione - Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – a seguito della ricognizione partecipazione possedute;

Di prendere atto che, alla data del 31.12.2021, le società partecipate direttamente dal Comune di Assemini ed i consorzi ai quali si aderisce risultano essere le seguenti:

- A. Abbanoa S.p.A.;
- A. Its Area Vasta S.C.a.r.l.;
- B. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);

Di approvare la revisione periodica delle seguenti partecipazioni. possedute dal Comune di Assemini alla data del 31.12.2021, accertandole come da allegato contraddistinto dalla lettera "A" allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- A. Abbanoa S.p.A.;
- A. Its Area Vasta S.C.a.r.l.;
- B. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);

Di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, senza interventi di razionalizzazione, nelle società partecipate suindicate, per le motivazioni riportate nell'allegato contraddistinto dalla lettera "A" e in ottemperanza all'applicazione dei criteri di cui al T.U.S.P.;

Di approvare l'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nella quale sono indicate le società partecipate direttamente dal Comune di Assemini e per le quali è stata effettuata la ricognizione senza peraltro disporre un intervento di razionalizzazione;

Di trasmettere la presente deliberazione:

- a tutte le società partecipate dal Comune di Assemini e ai consorzi ai quali aderisce;
- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dal T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro in applicazione alle linee guida;

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente "*Amministrazione Trasparente*" alla sottosezione "*Società Partecipate*";

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
BRUNO CARCANGIU

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Della presente deliberazione viene iniziata in data __/__/____ la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal __/__/____ per 15 giorni consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.
